

del Ministro dell'interno del 25 marzo 1998, in materia di organizzazione dei servizi centrali ed interprovinciali dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato, istituiti ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

**7. 03.** Gasparri, Antonio Rizzo, Ascierio, Menia, Migliori.

*Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis. In nessun caso il Ministro dell'interno può, con l'emanazione di proprie direttive, disporre l'accorpamento o lo smembramento di unità investigative speciali appartenenti all'Arma dei carabinieri, alla Polizia di Stato ed al Corpo della Guardia di finanza.

**7. 04.** Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

*Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:*

3. Il Ministro dell'interno, con le direttive di cui al comma 1, indica per ciascuna forza di polizia, fermi restando gli obblighi connessi alle funzioni di polizia giudiziaria, comparti specialistici di intervento prioritario, tenuto conto delle competenze tecnico-professionali e delle capacità operative di ciascun organismo e sulla base delle attribuzioni stabilite per legge.

**7. 05.** Frattini.

*Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis. - 1. L'ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia, di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è diretto a rotazione, secondo durata e modalità da definire con Decreto del Ministro dell'interno, da appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri e alla Guardia di finanza di livello dirigente generale.

**7. 01.** Tassone.

**(A.C. 6249 - sezione 5)**

**ARTICOLO 8 DEL PROGETTO DI LEGGE N. 6249 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

**ART. 8.**

*(Attività specializzate presso Amministrazioni dello Stato diverse da quelle di appartenenza).*

1. Per le Forze di polizia diverse dalla Polizia di Stato, l'istituzione, nonché le dotazioni di personale e mezzi, di comandi, unità e reparti comunque denominati, destinati allo svolgimento di attività specializzate presso Amministrazioni dello Stato diverse da quelle di appartenenza, sono disposte, su proposta del Ministro interessato, dal Ministro competente gerarchicamente, previo concerto con il Ministro dell'interno. Con la stessa procedura si provvede alla soppressione dei predetti comandi, unità e reparti, salvi i casi in cui la loro costituzione sia stata disposta con legge.

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL PROGETTO DI LEGGE**

**ART. 8.**

*(Attività specializzate presso Amministrazioni dello Stato diverse da quelle di appartenenza).*

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 8 - 1. L'articolo 5 della citata legge n. 121 del 1981 è sostituito dal seguente:

« ART. 5. - *(Organizzazione del dipartimento della pubblica sicurezza)*. 1. Il dipartimento della pubblica sicurezza si articola nei seguenti uffici e direzioni centrali:

a) direzione centrale per le pianificazioni delle forze di polizia e strutture informatiche;

b) scuola di perfezionamento per le forze di polizia;

c) ufficio accordi, trattati e convenzioni internazionali e relazioni internazionali;

d) segreteria speciale e servizio di contabilità;

e) ufficio progetti speciali;

f) ufficio legislazione;

g) direzione centrale anticrimine;

h) servizio gestione supporti tecnici;

i) servizio centrale di protezione.

2. Al dipartimento della pubblica sicurezza è preposto il direttore generale della pubblica sicurezza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze, tra i prefetti di prima classe di carriera prefettizia.

3. Dal direttore generale della pubblica sicurezza di cui al comma 2 dipendono, in linea diretta, gli uffici e le direzioni centrali di cui al comma 1.

4. Il capo della Polizia di Stato ed i comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza dipendono, per quanto attiene alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, esclusivamente dal Ministro dell'interno.

5. Il direttore della direzione centrale anticrimine è nominato, su proposta del direttore generale della pubblica sicurezza, sentiti i pareri del capo della Polizia di Stato e dei comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, dal Ministro dell'interno, a turno fra i dirigenti generali della Polizia di Stato ed i generali di divisione dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza per un periodo non superiore a tre anni.

6. Al direttore generale della pubblica sicurezza è attribuita una speciale indennità pensionabile, la cui misura è stabilita dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Con le medesime modalità

si provvede per il capo della Polizia di Stato, per i comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, per il direttore generale degli istituti di prevenzione e pena e per il direttore generale per l'economia montana e le foreste.

7. Al dipartimento della pubblica sicurezza sono assegnati tre vice direttori generali per l'espletamento delle funzioni vicarie e per le attività di coordinamento e di pianificazione. Tali incarichi sono assegnati a rotazione tra le tre forze di polizia.

8. I vice direttori generali di cui al comma 7 sono scelti tra i dirigenti generali o i prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato e tra i generali di divisione dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

9. La struttura e le competenze degli organismi di cui al comma 1, nonché le piante organiche interforze ed i mezzi a disposizione sono determinati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro, della difesa e delle finanze.

10. Alla direzione degli uffici e delle direzioni centrali, a composizione interforze, sono preposti dirigenti generali o superiori dei ruoli della Polizia di Stato ed ufficiali generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza ».

**Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Gasparri.**

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: da quelle di appartenenza, aggiungere le seguenti: fermi restando quelli già istituiti alla data di entrata in vigore della presente legge*

**8. 1.** Gasparri, Antonio Rizzo, Ascierio, Menia, Migliori.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sono disposte con le seguenti: vengono decise.*

**8. 5.** Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo, Ascierio.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sono disposte con le seguenti: vengono disposte.*

**8. 4.** Zaccheo, Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo, Ascierito, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sono disposte con le seguenti: sono organizzate.*

**8. 2.** Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo, Ascierito, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sono disposte con le seguenti: sono decise.*

**8. 3.** Zaccheo, Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo, Ascierito, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sono disposte con le seguenti: sono stabilite.*

**8. 6.** Ascierito, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: su proposta con le seguenti: su indicazione.*

**8. 7.** Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo, Ascierito, Cola, Gasparri, Mitolo.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: si provvede alla con le seguenti: si stabilisce la.*

**8. 8.** Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo, Ascierito, Cola, Gasparri.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: si provvede alla con le seguenti: si decide la.*

**8. 9.** Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo, Ascierito, Cola, Gasparri, Mitolo.

*Al comma 1, sostituire le parole: si provvede alla con le seguenti: si organizza la.*

**8. 10.** Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo, Ascierito, Cola, Gasparri, Mitolo.

*Al comma 1, sostituire la parola: salvi con la seguente: eccetto.*

**8. 11.** Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo, Ascierito, Cola, Gasparri.

*Al comma 1, sostituire la parola: salvi con la seguente: tranne.*

**8. 12.** Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo, Ascierito, Cola, Gasparri.

*Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:*

ART. 8-bis. - 1. L'articolo 5, comma 2, della legge 1o aprile 1981, n. 121, è sostituito dal seguente:

« ART. 5. - Al dipartimento è preposto il Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, nominato tra i dirigenti generali provenienti dai ruoli del personale di carriera prefettizia, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno ».

**8. 01.** Gasparri, Antonio Rizzo, Cola, Zaccheo, Menia, Migliori, Fragalà, Ascierito.

**(A.C. 6249 - sezione 6)****ARTICOLO 9 DEL PROGETTO DI LEGGE N. 6249 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO****ART. 9.**

*(Partecipazione del sindaco alle sedute del comitato provinciale per l'ordine pubblico e la sicurezza).*

1. All'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il sindaco del comune capoluogo di provincia partecipa alle sedute del comitato quando, anche su sua richiesta, sono poste all'ordine del giorno questioni di rilevante interesse per la sicurezza della comunità locale e per la prevenzione di tensioni o conflitti sociali che possono comportare turbamenti dell'ordine e della sicurezza pubblica in ambito comunale. Analogamente, il prefetto convoca apposite riunioni con la presenza dei sindaci dei comuni interessati, qualora le questioni da trattare siano riferibili all'ambito territoriale di uno o più comuni diversi da quello capoluogo di provincia ».

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DEL PROGETTO DI LEGGE****ART. 9.**

*(Partecipazione del sindaco alle sedute del comitato provinciale per l'ordine pubblico e la sicurezza).*

*Sopprimerlo.*

**\* 9. 1.** Gasparri, Antonio Rizzo, Ascierio, Menia, Migliori.

*Sopprimerlo.*

**\* 9. 20.** Le Commissioni.

*Sostituirlo con il seguente:*

**ART. 9. - 1.** All'alinea del primo comma dell'articolo 6 della citata legge n. 121 del 1981, le parole: « nell'esercizio di attribuzioni di coordinamento e di direzione unitarie in materia di ordine e di sicurezza pubblica » sono sostituite dalle seguenti: « nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 1 ».

**2.** Il secondo comma dell'articolo 6 della citata legge n. 121 del 1981, è sostituito dal seguente:

« Per l'espletamento delle funzioni di cui al primo comma è assegnato, secondo criteri di competenza tecnico-professionale, personale appartenente ai ruoli delle forze di polizia e dell'Amministrazione civile dell'interno, nonché personale delle altre amministrazioni dello Stato, secondo contingenti determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro e con i Ministri interessati ».

**Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Gasparri.**

*Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: è aggiunto con la seguente: aggiungere.*

**9. 3.** Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo, Ascierio, Cola.

*Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: è aggiunto con le seguenti: viene aggiunto.*

**9. 2.** Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo, Ascierio, Cola, Gasparri.

*Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire la parola:* partecipa con le seguenti: , il Presidente della Giunta provinciale ed il Presidente della Giunta regionale partecipano.

*Conseguentemente, al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* provinciale e regionale.

**9. 15.** Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

*Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire la parola:* partecipa con le seguenti: prende parte.

**9. 4.** Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo, Ascierto, Cola.

*Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo la parola:* partecipa aggiungere le seguenti: , esprimendo parere vincolante,

**9. 14.** Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

*Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole:* possono comportare con le seguenti: possono portare.

**9. 5.** Ascierto, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo.

*Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole:* possono comportare con le seguenti: possono causare.

**9. 6.** Ascierto, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo.

*Al comma 1, sostituire le parole:* possono comportare con le seguenti: possono implicare.

**9. 7.** Ascierto, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo.

*Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole:* possono comportare con le seguenti: possono provocare.

**9. 8.** Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo, Ascierto, Cola.

*Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole:* possono comportare aggiungere le seguenti: qualsiasi ordine di.

**9. 16.** Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

*Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole:* siano riferibili con le seguenti: si riferiscano.

**9. 10.** Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo, Ascierto.

*Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole:* siano riferibili con le seguenti: riguardino l'ambito.

**9. 11.** Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo, Ascierto.

*Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole:* siano riferibili con la seguente: concernano.

**9. 12.** Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo, Ascierto.

*Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole:* siano riferibili con la seguente: coinvolgano.

**9. 13.** Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo, Ascierto.

*Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: riferibili con la seguente: attribuibili.*

**9. 9.** Ascierto, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. All'articolo 20 della legge 10 aprile 1981, n. 121, è aggiunto il seguente comma:

« Alle sedute del predetto comitato è altresì invitato il Presidente della Giunta regionale, qualora all'ordine del giorno vengano discussi problemi di rilevante interesse per la sicurezza regionale o siano in questione gravi problemi di ordine pubblico che turbino la convivenza civile nella Regione ».

**9. 17.** Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. All'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è aggiunto il seguente comma:

« Alle sedute del predetto comitato è altresì invitato il Presidente della Giunta provinciale, qualora all'ordine del giorno vengano discussi problemi di rilevante interesse per la sicurezza provinciale o siano in questione gravi problemi di ordine pubblico che turbino la convivenza civile nella Provincia ».

**9. 18.** Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 10. - 1. Dopo l'articolo 6 della citata legge n. 121 del 1981, è aggiunto il seguente:

« ART. 6-bis. - (Direzione centrale anticrimine). 1. La Direzione centrale anticrimine espleta compiti di:

a) analisi e supporto informativo in materia di criminalità per le forze di po-

lizia di cui all'articolo 16, con particolare riferimento alle connotazioni strutturali, alle articolazioni ed ai collegamenti interni ed internazionali nonché alle incidenze ed alle modalità dei principali fenomeni;

b) gestione delle strutture operative di cooperazione internazionale, ivi compresi gli uffici di collegamento distaccati all'estero;

c) coordinamento e pianificazione di cui agli articoli 84-bis, 84-ter, 84-sexies e 84-septies della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

2. La Direzione centrale anticrimine si articola in:

a) divisione servizi;

b) reparto analisi fenomeni terroristici ed eversivi;

c) reparto analisi fenomeni criminalità organizzata di tipo mafioso;

d) reparto analisi criminalità connessa agli stupefacenti;

e) reparto analisi altri fenomeni criminali;

f) reparto relazioni internazionali.

3. Confluiscono nella direzione centrale anticrimine il personale, i mezzi, le strutture e le dotazioni della Direzione centrale di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 16 e della Direzione investigativa antimafia di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, nella misura necessaria all'assolvimento degli obiettivi fissati dalla presente legge, da determinare ai sensi del comma 9 dell'articolo 5 e comunque in misura non eccedente il 30 per cento delle attuali piante organiche. Il rimanente personale è restituito alle amministrazioni di appartenenza esclusivamente per il potenziamento dei servizi centrali ed interprovinciali di polizia giudiziaria di cui all'ar-

articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

4. Al personale assegnato alla direzione centrale anticrimine, impiegabile in tale speciale reparto per un periodo non superiore a sei anni, e non reimpiegabile nella stessa direzione centrale prima di cinque anni, si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 3 della legge 15 novembre 1988, n. 486 ».

#### 9. 02. Gasparri.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 10 - 1. All'articolo 13 della citata legge n. 121 del 1981, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: « anche per il tramite di proprie direttive al questore, ai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e, eventualmente, ai responsabili provinciali delle altre forze di polizia »;

b) al quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Lo stesso, tuttavia, deve garantire, attraverso la propria organizzazione, il reciproco e tempestivo scambio informativo con le altre forze di polizia della provincia »;

c) il quinto comma è sostituito dal seguente:

« Il prefetto impiega la forza pubblica posta a sua disposizione dai competenti organi delle forze di polizia e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione in base alle leggi vigenti e ne coordina le attività »;

d) dopo il settimo comma è aggiunto il seguente:

« Considerate le funzioni di coordinamento attribuite alla carica di prefetto, per l'accesso a tale incarico è stabilita una riserva in favore dei funzionari appartenenti ai ruoli dirigenti della Polizia di Stato

che non può, in alcun caso, oltrepassare il 5 per cento dei posti di prefetto disponibili in pianta organica ».

#### 9. 03. Gasparri.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 10 - 1. All'articolo 14 della citata legge n. 121 del 1981, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è abrogato;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il questore ha la direzione, la responsabilità e il coordinamento, a livello tecnico operativo, dei servizi di ordine pubblico e dell'impiego a tal fine della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione dal prefetto »;

c) il terzo comma è abrogato.

#### 9. 04. Gasparri.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 10 - 1. Dopo l'articolo 14 della citata legge n. 121 del 1981, è inserito il seguente:

« ART. 14-bis. - (Comandanti a livello provinciale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza). 1. I comandanti provinciali, fermi gli adempimenti e le competenze previste dai rispettivi ordinamenti, tengono costantemente informato il prefetto al fine dell'attuazione delle disposizioni vigenti che ne fissano le attribuzioni in materia di rappresentanza del potere esecutivo nella provincia, di vigilanza sulle pubbliche amministrazioni, di vigilanza e controlli sugli enti locali, di emanazione dei provvedimenti contingibili ed urgenti, di richiesta di intervento delle forze armate, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di protezione civile e di quant'altro stabilito dalla normativa vigente.

2. Quali componenti del comitato provinciale di cui all'articolo 20, i comandanti

provinciali concorrono alla definizione delle linee per il coordinamento anche tecnico operativo delle forze di polizia in materia di ordine e sicurezza pubblica ed hanno la facoltà di chiedere al prefetto, in presenza di situazioni contingenti ed urgenti, la tempestiva convocazione del citato comitato ».

**9. 05.** Gasparri.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 10 - 1. Il primo comma dell'articolo 16 della citata legge n. 121 del 1981, è sostituito dal seguente:

« Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:

a) la Polizia di Stato;

b) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;

c) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica ».

**9. 06.** Gasparri.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 10 - 1. Il secondo comma dell'articolo 18 della citata legge n. 121 del 1981, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'interno ed è composto da un Sottosegretario di Stato per l'interno, designato dal Ministro, con funzioni di vicepresidente, dal direttore generale della pubblica sicurezza, dal Capo della Polizia, dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri e dal comandante generale del Corpo della guardia di finanza. Del Comitato fa parte anche il direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria nonché il direttore della direzione centrale anticrimine ».

**9. 07.** Gasparri.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 10 - 1. Al primo comma dell'articolo 19 della citata legge n. 121 del 1981, sono aggiunte, in fine, le parole: « oppure da un componente del comitato ».

**9. 08.** Gasparri.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 10 - 1. All'articolo 21 della citata legge n. 121 del 1981 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « in casi di particolare necessità » sono sostituite dalle seguenti: « temporaneamente ed in presenza di concreti e circostanziati accadimenti connotati da eccezionale gravità »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Per garantire la tempestiva conoscenza della dislocazione dei servizi in atto sul territorio:

a) nei capoluoghi di provincia e nei comuni ove sono presenti più uffici o comandi permanenti delle forze di polizia, il comando del presidio che dispone il servizio informa le altre forze di polizia;

b) negli altri comuni, invece, sono informati il comando di compagnia dei carabinieri ovvero di stazione dei carabinieri territorialmente competenti ».

2. Con decreto dei Ministri competenti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per effettuare le comunicazioni di cui al secondo comma dell'articolo 21 della legge 1° aprile 1981, n. 121, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

**9. 09.** Gasparri.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 10 - 1. Il personale individuato nell'articolo 23 della citata legge n. 121 del 1981, permanendo nei ruoli ivi indicati e

mantenendo le rispettive anzianità di inquadramento, transita per le attività di amministrazione e di stato giuridico alle dipendenze della Direzione generale della Polizia di Stato.

**9. 010.** Gasparri.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 10 - 1. L'articolo 24 della citata legge n. 121 del 1981 è sostituito dal seguente:

« ART. 24. - (*Compiti istituzionali della Polizia di Stato*). 1. Fermi restando gli altri adempimenti fissati dai rispettivi ordinamenti, le forze di polizia esercitano le proprie funzioni al servizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini sollecitandone la collaborazione. Esse tutelano l'esercizio delle libertà e dei diritti dei cittadini; vigilano sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti della pubblica autorità; tutelano l'ordine e la sicurezza pubblica; provvedono alla prevenzione e alla repressione dei reati; prestano soccorso in caso di calamità ed infortuni ».

**9. 011.** Gasparri.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 10 - 1. Dopo l'articolo 24 della citata legge n. 121 del 1981 è inserito il seguente:

« ART. 24-bis. - (*Settori di specialità*). 1. Fatte salve le competenze generali in materia di polizia giudiziaria, costituiscono settori di specialità:

a) per la Polizia di Stato:

- 1) Polizia stradale;
- 2) Polizia ferroviaria;
- 3) Polizia di frontiera;
- 4) Polizia postale;

b) per l'Arma dei carabinieri:

- 1) carabinieri per la sanità;
- 2) carabinieri per l'ecologia;

3) carabinieri per la tutela del patrimonio artistico e culturale;

4) carabinieri per la tutela del lavoro;

5) carabinieri per la tutela dell'agricoltura e foreste;

6) carabinieri per la Banca d'Italia;

7) carabinieri per il Ministero degli affari esteri.

2. Competono all'Arma dei carabinieri i servizi d'onore e le scorte d'onore, eccetto quelli svolti nell'ambito dell'Amministrazione dell'interno.

3. La forza di polizia che interviene in un settore di specialità di altra forza provvede agli adempimenti di urgenza per poi trasmettere la relativa documentazione al reparto competente ai sensi del comma 1, per il seguito dell'attività investigativa ».

**9. 012.** Gasparri.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 10 - 1. Al primo comma dell'articolo 26 della citata legge n. 121 del 1981, le parole: « dall'Amministrazione della pubblica sicurezza » sono sostituite dalle seguenti: « dalla direzione generale della Polizia di Stato ».

**9. 013.** Gasparri.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 10 - 1. All'articolo 28, primo comma, della citata legge n. 121 del 1981, le parole: « all'Amministrazione della pubblica sicurezza » sono sostituite dalle seguenti: « alla direzione generale della Polizia di Stato ».

**9. 014.** Gasparri.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 10 - 1. All'articolo 31 della citata legge n. 121 del 1981 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « *Ordinamento della direzione generale della Polizia di Stato* »;

b) al primo comma, l'alinea è sostituito dal seguente: « La direzione generale della Polizia di Stato è articolata in: »;

c) il numero 1) del primo comma è sostituito dal seguente:

« 1) organi centrali di cui all'articolo 16; ».

**9. 015.** Gasparri.

*Dopo l'articolo 31 della citata legge n. 121 del 1981 è inserito il seguente:*

ART. 31-bis. - (Organi centrali della Polizia di Stato). 1. La determinazione del numero, delle articolazioni e delle competenze delle direzioni centrali della Polizia di Stato, nonché la determinazione delle piante organiche e dei mezzi a disposizione sono effettuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro ».

**9. 016.** Gasparri.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 10 - 1. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, è sostituito dal seguente:

« 1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata, presieduto dal Ministro dell'interno e composto:

a) da un Sottosegretario di Stato all'interno, designato dal Ministro dell'interno, con funzioni di vicepresidente;

b) dal direttore generale della pubblica sicurezza;

c) dal Capo della Polizia;

d) dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

e) dal comandante generale del Corpo della guardia di finanza;

f) dal direttore del servizio per le informazioni e la sicurezza militare;

g) dal direttore del servizio per le informazioni e la sicurezza democratica;

h) dal direttore della direzione centrale anticrimine. Il consiglio si riunisce su convocazione del Ministro dell'interno o a richiesta di almeno uno dei suoi componenti ».

**9. 017.** Gasparri.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 10 - 1. Al comma 1 dell'articolo 371-bis del codice di procedura penale, le parole: « della direzione investigativa antimafia e » sono soppresse.

2. Al decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 12-ter è abrogato.

b) all'articolo 12-quater, commi 1 e 2, le parole: « della Direzione investigativa antimafia o » sono soppresse; il comma 4 del medesimo articolo 12-quater è sostituito dal seguente:

« 4. L'esecuzione delle operazioni indicate nei commi 1 e 2 è disposta dal direttore generale della pubblica sicurezza ovvero dal capo della polizia, dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri ovvero del Corpo della guardia di finanza a seconda che si tratti di servizio appartenente all'una o all'altra forza di polizia »;

c) all'articolo 25-ter le parole: « Direzione investigativa antimafia » sono sostituite dalle seguenti: « Direzione centrale anticrimine ».

3. Sono abrogati l'articolo 35 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché la legge 15 gennaio 1991, n. 16, e gli articoli 6-ter e 6-quater della legge 22 dicembre 1975, n. 685. Sono altresì abrogati gli articoli 3, 3-bis, 4, 5 e 6 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410.

**9. 018.** Gasparri.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 10 - 1. All'articolo 3, comma 4, lettera f), del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, le parole: « Direzione investigativa antimafia » sono sostituite dalle seguenti: « Direzione centrale anticrimine ».

**9. 019.** Gasparri.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 10 - 1. Il Governo provvede a coordinare con le disposizioni della presente legge le disposizioni del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782.

**9. 020.** Gasparri.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 10 (*Copertura finanziaria*). - 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**9. 01.** Gasparri, Antonio Rizzo, Ascierio, Menia, Migliori.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 10. (*Entrata in vigore*) - 1. La presente legge entra in vigore il giorno

successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**9. 021.** Le Commissioni.

**(A.C. 6249 - sezione 7)**

#### ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

le direttive emanate dal Ministro dell'interno il 25 marzo 1998 in materia di riorganizzazione dei servizi investigativi dei corpi speciali non hanno finora prodotto i risultati previsti e sono state disattese le sollecitazioni parlamentari per una verifica della normativa esistente finalizzata ad un suo adeguamento alle mutate necessità per contrastare la criminalità organizzata in tutte le sue forme;

il problema del coordinamento sul territorio nazionale delle forze di polizia rimane un problema aperto in tutte le sedi sia interne che esterne al Parlamento, essendo venuta meno una seria ed efficiente struttura di contrasto alle organizzazioni criminali che si sono sviluppate attraverso efficienti diramazioni sia sul territorio nazionale che in paesi europei ed extraeuropei;

considerata la necessità di adeguare le strutture investigative alle mutate necessità e per contrastare con sempre maggiore efficacia la lotta alla criminalità;

valutata l'opportunità di un più stretto collegamento con i principi fondamentali della legge 121 del 1981 e con le disposizioni della legge 410 del 1991;

impegna il Governo

a riferire al Parlamento entro il 30 gennaio sul funzionamento dei corpi investigativi speciali e sui risultati raggiunti

dopo l'emanazione delle direttive del Ministro dell'interno del 25 marzo 1998;

a rivedere le direttive predette valutando attentamente i rilievi e le obiezioni che da rappresentanti delle istituzioni sono state poste sul funzionamento della nuova normativa.

**9/6249/1.** Teresio Delfino, Tassone, Volontè, Grillo, Buttiglione.

La Camera,

premesso che:

lo Stato maggiore dell'Esercito sta attivando le procedure per il rientro nella Forza armata di alcuni dei più qualificati ufficiali medici in servizio presso l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza, motivando la movimentazione con l'esigenza di dover avvicinare personale che è da più tempo in servizio al di fuori della Forza armata;

la decisione di procedere al radicale avvicendamento del personale dei corpi logistici rischia di determinare un effettivo depauperamento di quelle risorse umane e professionali che hanno, grazie all'alto grado di professionalità e di conoscenza dei complessi meccanismi dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, garantito finora la piena efficienza delle istituzioni in cui operano;

le Commissioni difesa del Senato e della Camera hanno approvato, rispettivamente, le risoluzioni nn. 7-00020 e 7-00680, con le quali impegnano il Governo ad adottare ogni possibile iniziativa perché le esigenze di *turnover* rappresentate dallo Stato maggiore dell'Esercito tengano conto anche delle peculiari necessità e caratteristiche funzionali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e che, comunque, vengano concordati con i comandi generali dei due corpi i nominativi ed il numero degli ufficiali dei corpi logistici in *turnover* o rientranti nelle Forze armate;

gli articoli 1 e 3 del provvedimento in esame prevedono, tra l'altro, l'istituzione di nuovi ruoli e specialità anche per consentire l'autonomo soddisfacimento delle esigenze tecnico-logistiche dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza;

impegna il Governo

a disporre l'immediata sospensione, fino all'entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dalla presente proposta di legge delega, dei provvedimenti di richiamo nella Forza armata degli ufficiali dei corpi logistici operanti presso l'Arma dei carabinieri e la Guardia di finanza, adottati dal Capo di Stato maggiore dell'Esercito dopo l'approvazione delle citate risoluzioni nn. 7-00020 e n. 7-00680.

**9/6249/2.** Gatto, Basso, Corvino, Mariani.

La Camera,

premesso che:

il riordino delle carriere delle forze di polizia e delle forze armate, avviato con il presente disegno di legge, si dovrà articolare attraverso una serie complessa e numerosa di provvedimenti delegati e attuativi;

in quella fase di attuazione il Governo dovrà considerare la possibilità di idonei stanziamenti per gli oneri che risultassero conseguenti alla riorganizzazione delle carriere, nonché per quelle somme necessarie ad assicurare funzionalità operativa alle strutture delle forze di polizia e adeguato riassetto dei trattamenti contrattuali;

in prospettiva, appare necessario lo sganciamento del comparto sicurezza e difesa dall'ambito e dai limiti generali della contrattazione del pubblico impiego, occorrendo invece uno specifico stanziamento destinato per ciascun periodo contrattuale al comparto medesimo;

impegna il Governo

ad avviare le iniziative di cui alle premesse sin dall'anno 2000.

**9/6249/3.** Frattini, Gasparri, Ascierto.

La Camera,

premessi che:

a seguito del decreto legislativo n.197 del 1995 i vice sovrintendenti della Polizia di Stato frequentatori del 15° corso — concorso per sovrintendenti hanno acquisito qualifiche diverse rispetto ai vincitori del 13° e 14° corso — concorso della Polizia, che, beneficiando della norma transitoria del riordino carriera, sono stati inquadrati nel ruolo di vice ispettori:

impegna il Governo

ad armonizzare la nuova disciplina dei ruoli dei sottufficiali, uniformando i ruoli ed eliminando le eventuali disparità di trattamento determinate dal citato decreto n.197 del 1995.

**9/6249/4.** (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Ascierto, Gasparri, Frattini.

La Camera,

premessi che:

in sede di esame del disegno di legge n. 6249;

considerata la previsione di emanare uno o più decreti legislativi per adeguare l'ordinamento dell'Arma dei carabinieri alle esigenze operative e funzionali da soddisfare e per ampliare il ruolo speciale mediante la rideterminazione delle consistenze organiche:

impegna il Governo

ad assumere ogni possibile iniziativa affinché sia previsto l'inserimento nel ruolo speciale del personale del grado apicale nel

ruolo ispettori, procedendo dalla qualifica di « carica speciale ».

**9/6249/5.** (*Ulteriore formulazione*) Cola, Ascierto, Gasparri, Frattini.

La Camera,

premessi che:

la delega al Governo per il riordino dell'Arma dei carabinieri prevede l'emana-zione di uno o più decreti legislativi per adeguare l'ordinamento ed i compiti mili-tari dell'Arma dei carabinieri;

verrà conferita alla stessa istitu-zione il rango di Forza armata dandone piena autonomia nell'ambito della difesa;

tali innovazioni dovranno dar luogo ad una revisione delle normative accessorie dell'Arma dei carabinieri;

impegna il Governo

ad adoperarsi, nell'ambito della sua com-petenza, affinché l'Arma dei carabinieri elabori un nuovo regolamento generale.

**9/6249/6.** (*Nuova formulazione*) Zaccheo, Gasparri, Frattini, Ascierto.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 6249;

considerata la necessità di assicurare l'accesso nel ruolo dei commissari e dei tecnici, degli ispettori della Polizia di Stato, in possesso di titoli, al fine di migliorarne la progressione di carriera:

impegna il Governo

ad assumere ogni possibile iniziativa affinché, per i primi cinque anni a decor-rere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sia sospesa l'indizione di concorsi pubblici, aperti alla partici-pazione di esterni all'amministrazione, per l'accesso ai ruoli dei commissari e dei direttori tecnici della Polizia di Stato;

a sopprimere il corso quadriennale di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341;

a prevedere che il Ministro dell'interno sia autorizzato a bandire concorsi straordinari per titoli di servizio e colloqui per la copertura del cinquanta per cento dei posti di commissario e direttore tecnico vacanti alla data del 31 agosto 1999, riservati al personale appartenente ai ruoli degli ispettori e dei periti tecnici della Polizia di Stato prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, purché in possesso di diploma di scuola secondaria superiore.

**9/6249/7.** *(Nuova formulazione)* Giovanni Pace, Gasparri, Frattini, Ascierto.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 6249;

considerata la previsione di emanare uno o più decreti legislativi per adeguare l'ordinamento dell'Arma dei carabinieri alle esigenze operative e funzionali da soddisfare, e per ampliare il ruolo speciale mediante la rideterminazione delle consistenze organiche;

impegna il Governo

ad assumere ogni possibile iniziativa affinché siano inserite nel ruolo tecnico le componenti investigative ed addestrative, al fine di poter creare nei direttivi un ruolo tecnico-professionista dei comandanti di stazione, dei comandanti di nuclei operativi e di responsabili di unità addestrative presso le scuole di formazione.

**9/6249/8.** *(Nuova formulazione)* Rallo, Gasparri, Frattini, Ascierto.

La Camera,

considerato che la delega al Governo per il riordino dell'Arma dei carabinieri

prevede l'emanazione di uno o più decreti legislativi per adeguare l'ordinamento dell'Arma dei carabinieri;

prefiggendosi di armonizzare e riordinare, in relazione alle esigenze operative e funzionali da soddisfare, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali;

impegna il Governo

ad assumere ogni possibile iniziativa affinché siano riaperti termini del riordino dei non direttivi, evitando il protrarsi delle penalizzazioni in atto.

**9/6249/9.** *(Nuova formulazione)* Mitolo, Gasparri, Frattini, Ascierto.

La Camera,

premesso che:

in sede di approvazione del disegno di legge n. 6249;

considerata la necessità di assicurare la continuità nel funzionamento dei servizi tecnico-logistici dell'Arma dei carabinieri;

impegna il Governo

ad adoperarsi affinché, per il periodo transitorio, sia consentita l'immissione nei ruoli tecnico-logistici dell'Arma dei carabinieri degli ufficiali delle Forze armate, che prestino o abbiano prestato servizio nell'Arma stessa, previo concorso per titoli.

**9/6249/10.** *(Nuova formulazione)* Menia, Gasparri, Frattini, Ascierto.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 6249,

impegna il Governo

ad assumere ogni possibile iniziativa, nell'ambito della sua competenza, affinché gli ispettori superiori ed i periti tecnici supe-

riori conseguano la nomina, rispettivamente, alla qualifica di commissario e di direttore tecnico del ruolo speciale il giorno precedente alla cessazione del servizio per anzianità, per raggiunti limiti di età, per infermità o decesso, con il trattamento economico più favorevole e con l'indennità pensionabile della nuova qualifica.

**9/6249/11.** (Nuova formulazione) Marengo, Gasparri, Frattini, Ascierio.

La Camera,

premesso che:

in sede di esame del disegno di legge n. 6249;

rilevato che l'articolo 4 prevede il conferimento di una delega al Governo per il riordino del personale direttivo della Polizia di Stato;

impegna il Governo

a realizzare ogni iniziativa concretamente percorribile al fine di prevedere il riordino del personale dirigente e direttivo mediante istituzione del ruolo dei « funzionari di pubblica sicurezza della Polizia di Stato », suddiviso in due qualifiche pre-dirigenziali e in quattro qualifiche dirigenziali, nel quale siano inquadrati gli appartenenti ai ruoli dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato, fino alla qualifica apicale di dirigente generale;

ad aoperarsi affinché sia previsto l'inquadramento progressivo nelle prime due qualifiche dei ruoli direttivi, secondo criteri di anzianità, del personale che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, risultava già appartenente ai ruoli degli ispettori e dei periti tecnici della Polizia di Stato, previo corso-concorso di formazione, di durata non inferiore a nove mesi.

**9/6249/12.** (Nuova formulazione) Carotti, Romano Carratelli, Borrometi, Angelici.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 6249;

rilevato che l'articolo 1, comma 2, lettera c), prevede la revisione delle norme sul reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri;

rilevato altresì che l'articolo 3 prevede la revisione delle norme sul reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza;

ritenuto, in particolare, quanto mai opportuno provvedere alla revisione delle norme relative anche ad altri ruoli;

impegna il Governo

ad adottare ogni possibile iniziativa che consenta di provvedere alla revisione delle norme sul reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento dei ruoli non direttivi dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 ed al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199.

**9/6249/13.** Abbate, Romano Carratelli, Angelici.

La Camera,

premesso che:

in sede di esame del disegno di legge n. 6249;

rilevato che l'articolo 1 prevede una delega legislativa al Governo per armonizzare la normativa vigente per l'Arma dei carabinieri;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere l'istituzione di una sezione carabinieri del Consiglio superiore delle Forze armate, quale

organo consultivo del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

**9/6249/14.** *(Nuova formulazione)* Angelici, Romano Carratelli.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 6249;

rilevato che gli articoli 1 e 3 prevedono, rispettivamente, una delega per il riordino dell'Arma dei carabinieri e dei ruoli ufficiali della Guardia di finanza;

considerata la necessità di assicurare la continuità nel funzionamento dei servizi tecnico-logistici dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza;

impegna il Governo

ad adottare ogni possibile iniziativa al fine di consentire che, per il periodo transitorio di applicazione della nuova normativa, siano immessi nei ruoli tecnico-logistici dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza gli ufficiali delle Forze armate che prestino o abbiano prestato servizio nell'Arma stessa o nella Guardia di Finanza, previo concorso per titoli.

**9/6249/15.** *(Nuova formulazione)* Boccia, Romano Carratelli, Molinari, Angelici.

La Camera,

impegna il Governo

ad assumere iniziative idonee ad estendere anche ai generali di corpo d'armata e di divisione delle Forze armate l'elevazione dei limiti d'età per il collocamento in ausiliaria, previsto a 65 anni per i generali di corpo d'armata e di divisione dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza.

**9/6249/16.** Romano Carratelli, Molinari, Angelici.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 6249;

rilevato che l'articolo 4, comma 1, lettera *a*), prevede l'istituzione di nuovi ruoli e qualifiche per il personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato;

impegna il Governo

ad adottare ogni possibile iniziativa che consenta di armonizzare la predetta disciplina con la nuova disciplina dei ruoli dei sottufficiali, eventualmente apportando le necessarie modifiche al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197.

**9/6249/17.** Borrometi, Romano Carratelli, Molinari, Carotti, Angelici.

La Camera,

premesso che:

il riordino delle carriere delle forze di Polizia e delle forze armate, avviato con il presente disegno di legge, dovrà articolarsi in una complessa serie di provvedimenti delegati ed attuativi;

nelle fasi di attuazione il Governo dovrà prevedere idonei stanziamenti per gli oneri conseguenti al riordino delle carriere, nonché per assicurare le somme necessarie alla funzionalità operativa delle Forze di Polizia con adeguato riassetto dei trattamenti contrattuali;

appare in prospettiva opportuno e necessario lo sganciamento del comparto sicurezza e difesa dall'ambito e dai limiti generali della contrattazione per il pubblico impiego, dovendosi certamente contemplare uno specifico stanziamento per ciascun periodo contrattuale del comparto medesimo:

impegna il Governo

ad adottare fin dall'anno 2000 tutti le iniziative e i provvedimenti finalizzati al riordino delle carriere e al riassetto dei trattamenti contrattuali per il comparto sicurezza e difesa secondo il principio